

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI MODIFICA DELLO STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE AMICI DELL'AMORE ETS**



Verbale di assemblea straordinaria n° 1

Nella data del 13 dicembre 2024, alle ore 20,30,

presso la sede sociale in Via Alcide De Gasperi, n. 6 a Chieri (To),

si è riunita l'assemblea straordinaria dell'associazione Amici dell'Amore ETS in prima convocazione come previsto e regolamentato dallo statuto art.11, come da convocazione inviata agli associati, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

Modifica dello statuto associativo;

Del punto all'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione e si è provveduto all'invio della documentazione utile alla discussione e votazione assembleare.

Assume la presidenza dell'assemblea la presidente Benente Caterina che propone come segretario verbalizzante il signor Rossi Roberto che accetta.

I soci sono tutti presenti in prima convocazione, in parte sono in presenza e in parte tramite strumenti di comunicazione a distanza come previsto dallo statuto;

Sono presenti n. 7 associati su 7 iscritti di cui n. 2 in presenza e n. 5 in collegamento esterno a distanza.

La presidente rileva che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti corrisponde a quello richiesto dallo statuto art. 11 per la validità dell'assemblea straordinaria di prima convocazione.

La presidente constata e fa constatare la validità dell'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno.

La presidente dichiara aperta la seduta.

Primo e unico punto all'ordine del giorno:

Modifica dello statuto associativo.

Sul punto all'ordine del giorno prende la parola la presidente che illustra i motivi che hanno portato alla modifica dello statuto ovvero che nasce da una richiesta degli associati che hanno espresso l'esigenza di modificare lo statuto per diventare ente del Terzo settore adeguando lo statuto al dlgs 117/17 e rispettando gli elementi essenziali dell'art. 4 dlgs 117/17 per essere Ets, e, a seguito di questa richiesta, si è individuata la categoria più adeguata all'associazione Amici dell'Amore ovvero quella di Organizzazione di volontariato (ODV) di cui agli artt. 32-33 del dlgs 117/17 relativi a questa categoria.

Al termine della presentazione la Presidente propone di non modificare semplicemente lo statuto per non rischiare di non inserire alcune previsioni inderogabili per un ente del Terzo settore oppure

di lasciare all'interno dello statuto previsioni in contrasto con i principi del Codice del Terzo Settore, ma propone l'approvazione di un nuovo statuto adeguato al dlgs 117/17.

Segue la lettura integrale del nuovo statuto proposto cui segue un breve dibattito.

Al termine della discussione la presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione del nuovo statuto associativo così come illustrato.

La votazione si tiene con modalità indicate all'art 9 dello statuto ovvero per i soci che partecipano non in presenza esprimono il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica.

Favorevoli 7 (sette)

Contrari nessuno

Astenuti nessuno

L'assemblea all'unanimità delibera relativamente all'approvazione del nuovo statuto associativo in Allegato A al presente verbale.

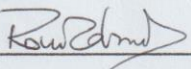
Si conferisce incarico alla presidente di provvedere alla registrazione dello stesso, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate e di fare richiesta di iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione corrispondente alla categoria di Ets individuata.

Si autorizza il presidente ad apportare ogni variazione statutaria, che non comporti esigenza di una decisione assembleare, richiesta dagli uffici del Runts per adeguare lo statuto al dlgs 117/17 per il perfezionamento dell'iscrizione.

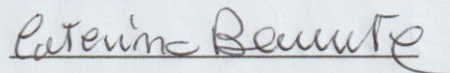
Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, la presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 21,30 dello stesso giorno dopo aver chiesto se vi siano rettifiche o interventi di qualsiasi tipo.

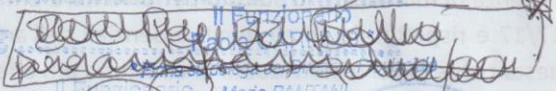
Non intervenendo nessuno, sottoscrive il presente verbale unitamente al segretario verbalizzante e ne dispone l'inserimento nel Libro dei verbali delle assemblee.

Segretario

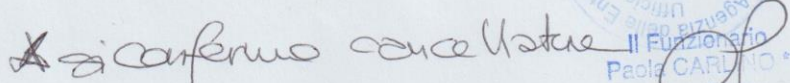


Presidente



Registrato 697 19/12/21
ESENTE


* Firma su delega del Direttore Provinciale
Mario PANTANI



* Firma su delega del Direttore Provinciale
Mario PANTANI

Statuto dell'Associazione di Volontariato

"AMICI DELL'AMORE ONLUS"

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

- 
1. È costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del terzo Settore" e ss.mm.ii., l'Associazione di Volontariato "AMICI DELL'AMORE" di seguito indicata come Associazione.
 2. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ODV e dall'acronimo ETS a seguito dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
 3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di CHIERI (TO). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'Associazione è iscritta.
 4. L'Associazione ha facoltà, qualora se ne ravvisi la necessità, di istituire sezioni territoriali non autonome in Italia o all'estero; le sezioni sono prive di autonomia organizzativa, finanziaria e fiscale e assicurano il presidio locale per l'attuazione della missione statutaria con compiti di sviluppo e promozione delle attività associative.
 5. Il Consiglio Direttivo delibera l'istituzione di sezioni territoriali e la modifica della sede legale.
 6. La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 11.

Art. 2

Scopi e finalità

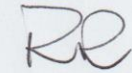
- L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di:
- promuovere la tutela dei diritti umani, civili e culturali delle persone e delle comunità vulnerabili, sia in Italia sia nei paesi poveri del Sud del mondo, al fine di contrastare le disuguaglianze legate a fattori sociali, economici o ambientali;
- favorire l'inclusione sociale, economica e culturale delle fasce più fragili della popolazione migliorando, attraverso processi educativi e formativi, la loro partecipazione alla vita sociale e comunitaria;
- sostenere l'emancipazione e l'autonomia delle persone in difficoltà economica, sociale o familiare offrendo assistenza materiale e sostegno spirituale;
- prevenire, nelle zone periferiche o degradate, la povertà educativa delle categorie a rischio vulnerabilità contribuendo allo sviluppo delle capacità, talenti e aspirazioni degli individui al fine di migliorare la qualità della loro vita e dell'ambiente in cui vivono;
- promuovere il valore sociale della maternità, la tutela della vita nascente e la genitorialità accompagnando i genitori nel loro percorso di crescita individuale e parentale al fine di aiutarli ad instaurare con i propri figli un rapporto educativo positivo e rispettoso ed accrescere il benessere del nucleo familiare;

Art. 3 Attività

- Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
- **lettera u)** beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni in denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- **lettera w)** promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2020, n. 53, e dei gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
- **lettera n)** cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- **lettera r)** accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- **lettera q)** alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- **lettera d)** educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- **lettera i)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- **lettera l)** formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- **lettera e)** interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
- **lettera v)** promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

Nello specifico, a titolo esemplificativo L'Associazione intende svolgere le seguenti attività:

- assistenza e sostegno materiale ai bambini/giovani e adulti in situazione di fragilità sociale per favorire l'inclusione delle fasce più deboli e disagiate della società e la loro partecipazione attiva allo sviluppo della comunità di appartenenza;
- donazione di beni a favore di realtà del privato sociale, in Italia e all'estero, che sviluppano progetti a beneficio delle persone o delle comunità più povere e vulnerabili;



- organizzazione di incontri per sensibilizzare e informare la cittadinanza sulle condizioni di vita nei paesi in via di sviluppo e promuovere i diritti sociali ed umani delle popolazioni povere del sud del mondo;
- organizzazione di incontri, presentazione di video, testimonianze nelle scuole, di ogni ordine e grado, per promuovere presso gli studenti italiani la conoscenza delle realtà dei paesi in via di sviluppo e la comprensione dei fenomeni migratori;
- progetti di integrazione e accoglienza temporanea dei migranti con accompagnamento materiale, linguistico, amministrativo e socio lavorativo, per favorire la coesione e la convivenza pacifica in seno alla comunità;
- attività didattiche ed educative per contrastare il rischio di povertà educativa sviluppando nei giovani e negli adulti conoscenze ed esperienze;
- attività e iniziative per il tempo libero dei giovani per migliorare il loro benessere psicofisico aiutandoli a sviluppare abilità e competenze emotive e contrastare comportamenti a rischio e fenomeni di bullismo;
- sostegno alla maternità e alla genitorialità con interventi e accompagnamento rivolto alle coppie in difficoltà e, in particolare, alle donne sole;
- incontri informativi e divulgativi, anche con la partecipazione di esperti, per sensibilizzare i giovani e la cittadinanza alle tematiche di interesse sociale e ambientale (ad esempio: rispetto della legalità, cura del benessere individuale e collettivo, cura dell'ambiente, rispetto delle diversità);
- creazione di una rete tra Associazione ed enti pubblici e privati in grado di accogliere nella sua pluralità le richieste di aiuto dell'individuo in stato di sofferenza e favorire la costruzione di una comunità coesa e solidale.

3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
4. L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.
5. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..
6. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.
7. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.).
8. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
9. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..
10. L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da

essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
 - a. beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
 - b. eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione;
 - c. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
2. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a. quote associative e contributi degli aderenti;
 - b. contributi pubblici e privati;
 - c. donazioni e lasciti testamentari con beneficio d'inventario;
 - d. rendite patrimoniali;
 - e. attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 d. lgs 117/2017 e ss.mm.ii.);
 - f. ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione e riconducibile alle disposizioni del d. lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
 - g. attività "diverse" di cui all'art. 6 del D. lgs 117/2017 e ss.mm.ii..
3. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D. lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 30 (trenta) giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
4. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5. È fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Soci

1. Ai sensi dell'art. 32 D. lgs 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'Associazione tutte le persone fisiche [in numero non inferiore a sette] che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, contenente l'impegno del richiedente ad

attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ente. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.

2. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni dalla data della deliberazione è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.
3. Il ricorso all'Assemblea dei soci è ammesso entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
5. La qualità di Socio si perde:
 - a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'Associazione;
 - b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 60 (sessanta) giorni dall'eventuale sollecito scritto.
6. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L'associato dichiarato decaduto, entro trenta giorni, può ricorrere all'Assemblea dei soci mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.
7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7

Diritti e Doveri dei soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività. In modo particolare:
 - a) I soci hanno diritto:
 - di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
 - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
 - di consultare i libri sociali, presso la sede dell'Associazione, presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo entro le limitazioni imposte dalle direttive sulla privacy.
 - b) I soci sono obbligati:
 - all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
 - al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8
Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a. l'Assemblea dei soci;
 - b. il Consiglio direttivo;
 - c. il Presidente;
 - d. l'Organo di controllo;
 - e. il Soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Art. 9
Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei soci in regola con il pagamento, ove previsto, della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di un associato nelle Associazioni.
4. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
6. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando almeno due membri del Consiglio Direttivo ne ravvisino la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
7. L'Assemblea, inoltre, può essere convocata anche dall'Organo di controllo o dall'Organo di revisione legale dei conti qualora ne ravvisino la necessità.
8. La convocazione viene inviata a tutti gli associati all'indirizzo di posta elettronica fornito dagli stessi all'atto dell'adesione all'associazione o successivamente comunicato, oppure con ogni altro mezzo tecnologico disponibile all'atto della convocazione che dia, a giudizio del Consiglio Direttivo, garanzia di raggiungimento degli aventi diritto ed inoltre è pubblicata sul sito internet dell'associazione; per gli associati che dichiarano di non possedere indirizzo di posta elettronica la convocazione avverrà con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
9. La convocazione è inoltrata con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
10. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
11. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto all'apertura di ogni seduta dell'Assemblea e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
12. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10
Assemblea ordinaria dei Soci

1. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e, se ricorrono i presupposti di legge o ritenuto opportuno dal Consiglio direttivo, del bilancio sociale, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. L'Assemblea ordinaria:
 - a. approva il bilancio ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 117/2017 e la relazione di attività;
 - b. l'approvazione del bilancio sociale redatto, in via facoltativa od obbligatoriamente, al superamento delle soglie di legge previste ai sensi dell'art. 14 del Codice;
 - c. discute ed approva i programmi di attività;
 - d. elegge tra i soci il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - e. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all'Associazione (se istituito);
 - f. nomina e revoca l'organo di controllo (se istituito);
 - g. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - h. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - i. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - j. approva l'eventuale regolamento, e le sue variazioni, redatto dal Consiglio Direttivo e ritenuto utile per il miglior funzionamento dell'associazione e il raggiungimento delle sue finalità;
 - k. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - l. delibera sull'esclusione dei soci;
 - m. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - n. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
 - o. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione stessa;
 - p. determina i limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 del presente Statuto;
 - q. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto.
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 11
Assemblea straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.

3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 12

Consiglio Direttivo

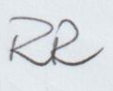
1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 5 (cinque) scelti fra i soci, che durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
2. L'Assemblea determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo e procede alla elezione del Presidente e dei Consiglieri.
3. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza. Nell'adempimento delle sue funzioni il segretario riferisce direttamente al presidente.
4. Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili e del registro di prima nota di cassa, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.
5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
6. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vicepresidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo nella prima assemblea utile successiva.
7. Il consiglio direttivo dovrà ritenersi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla gestione dell'ordinaria amministrazione dell'Associazione le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.
8. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
9. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:
 - a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b. redige e presenta all'Assemblea il bilancio ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 117/2017 e la relazione di attività, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
 - c. propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;
 - d. delibera sulle domande di nuove adesioni e, nel caso, motivarne il rigetto;
 - e. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - f. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;



- g. delibera i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 del presente Statuto;
 - h. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione;
 - i. redige gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
 - j. tiene i libri sociali obbligatori e le scritture di cui agli articoli 13, 14, 15 e 17 comma 1 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117.
 - k. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
- 10. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, dal membro più anziano.
 - 11. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte all'anno, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei suoi componenti.
 - 12. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 7 (sette) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
 - 13. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura di un membro del Consiglio, nominato in apertura di ogni riunione, e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
 - 14. Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
 - il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
 - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
 - 15. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.
Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.
 - 16. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 13 Presidente

- 1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea.
- 2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
- 3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14 - Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un Organo di controllo, collegiale o anche monocratico, nei casi previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore o qualora ne ravvisi la necessità.
2. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti, nel caso in cui non sia nominato un Soggetto incaricato della revisione legale dei conti. In tal caso, l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
3. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. lgs 117/2017 e s.m.i. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
4. L'Organo di controllo dura in carica 5 (cinque) anni e può essere rinominato.
5. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi.

Art. 15 - Il Soggetto incaricato della revisione legale dei conti

1. L'Assemblea, nei casi previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore o qualora ne ravvisi la necessità, provvede alla nomina di un Soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un Collegio.
2. Nel caso in cui il Soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo
3. Nel caso in cui il Soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.
4. Il Soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 5 (cinque) anni e può essere rinominato.
5. Il Soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 16

Libri sociali

1. È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:
 - il libro dei soci;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.
È altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

Art. 17 Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore.
3. Il suddetto parere è reso entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 18 Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali designati dalle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Giudice di pace competente per territorio.
2. La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'evento originante la controversia, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
3. L'arbitrato si terrà presso la sede sociale ed il collegio giudicherà e adotterà il lodo con la massima libertà di forma, dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

Art. 19 Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D. Lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 Dlgs 117/2017 e art. 26 Dlgs 105/2018

RE *RE* *Allegato al atto N 697*
Gen 3 11/21/24
Il Funzionario
PIRELLA CARLINI
** Firma su Documento Pubblico e Ufficiale **
Mario PANTANO